



Carlo Poma

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Mantova

DETERMINA n. 239 del 07/03/2025

STRUTTURA GESTIONE ACQUISTI

OGGETTO: FORNITURA DI MEDICAZIONI DI FISSAGGIO AVANZATO PER CATETERI VASCOLARI - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS.31 MARZO 2023, N. 36

Dirigente Struttura: **BONORA RAFFAELE**
Responsabile procedimento: **GHIDONI CLAUDIA**

Determina n. 239 del 07/03/2025

Fascicolo 136/2025 CI: 1.06.03

Proposta n. 554/2025



IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE ACQUISTI

Nell'esercizio delle attribuzioni conferite dal Direttore Generale con decreto n. 993 del 05/08/2021, in attuazione degli articoli 16 e 17 d.lgs 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 15 bis del d.lgs 30 dicembre 1992, n. 502;

DATO ATTO che il sottoscritto Dirigente è stato delegato dal Direttore della Struttura Complessa Gestione Acquisti, in caso di sua assenza temporanea, ad adottare le Determinazioni dirigenziali di competenza della medesima struttura;

PREMESSO che, con nota conservata in atti, la Dr.ssa Letizia Corbari, Dirigente Farmacista della Struttura Complessa di Farmacia Ospedaliera e Territoriale nonché Referente dei dispositivi medici, ha evidenziato la necessità di acquistare medicazioni di fissaggio avanzato per i cateteri vascolari, necessarie alle esigenze delle Strutture Sanitarie dell'ASST;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1 comma 449 della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 7 comma 1 del Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella L. 6 luglio 2012, n. 94 "nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui all'art. 26 della L. 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni e dell'art. 58 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, gli Enti del Servizio Sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle Centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali o convenzioni quadro stipulate da Consip SpA";

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1 comma 510 della L. 28 dicembre 2015 n. 208, le Amministrazioni Pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso dette convenzioni possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione dell'organo di vertice amministrativo trasmessa al competente ufficio della Corte dei Conti qualora il bene o servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della medesima Amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali;

CONSIDERATE le determinazioni regionali in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario per l'anno 2025 adottate con DGR n. XII/3720 del 30/12/2024 e le normative in essa richiamate in quanto vigenti, nonché le pregresse deliberazioni della Giunta Regionale della Lombardia ivi elencate, in quanto specificamente pertinenti alla funzione di programmazione acquisto e controllo delle risorse strumentali necessarie al funzionamento del sistema;

Determina n. 239 del 07/03/2025

Fascicolo 136/2025 CI: 1.06.03

Proposta n. 554/2025



CONSIDERATO in particolare che, ai sensi delle sopra citate determinazioni regionali, è stabilita per le aziende ed enti del sistema sanitario regionale l'obbligatorietà di adesione alle Convenzioni stipulate da ARIA Spa e Consip SpA ai sensi dell'art. 26 comma 3 della citata L. 23 dicembre 1999, n. 488 e l'espresso divieto di attivare procedure di acquisto relative a beni e/o servizi già oggetto di contratti/Convenzioni stipulati dai medesimi enti, nonché il divieto di attivare procedure di acquisto autonome relative ad iniziative per approvvigionamenti già oggetto di programmazione sanitaria a livello regionale ed attribuite al suddetto soggetto aggregatore;

CONSIDERATO che, fermo restando quanto sopra, dette aziende ed Enti potranno attivare procedure autonome, inviando informazione preventiva alla Direzione Generale Welfare, solo in casi eccezionali e per una durata e quantità limitate a soddisfare il fabbisogno aziendale fino alla data di attivazione delle Convenzioni programmate a livello aggregato;

CONSIDERATO che, ai sensi delle sopra citate disposizioni, le Aziende sanitarie, in sede di programmazione dei propri acquisti, sono tenute conseguentemente a verificare che siano disponibili convenzioni regionali o in subordine di CONSIP, con la possibilità in caso negativo di procedere ad attivare autonome procedure di acquisto per la stipula di contratti di durata limitata fino alla attivazione della convenzione regionale già nel frattempo programmata;

PRECISATO che il prodotto di cui trattasi non è oggetto del D.P.C.M. 11/07/2018, adottato ai sensi dell'art. 9 comma 3 del DL 24 aprile 2014 n. 66 convertito nella Legge 23 giugno 2014, n. 89, per il quale l'acquisto non può avvenire per via autonoma da parte degli Enti Sanitari se non all'interno delle soglie annuali di obbligatorietà ivi previste, salvo richiedere al medesimo soggetto aggregatore, l'attivazione della relativa procedura di acquisto, per le esigenze di approvvigionamento in tali ambiti merceologici, qualora non sia già attiva una convenzione dello stesso soggetto o di Consip;

DATO ATTO che:

- ✓ conformemente alle Linee Regionali di indirizzo sugli acquisti degli Enti Sanitari si è provveduto a comunicare ad ARIA spa l'intenzione di procedere all'affidamento della fornitura in esame in forma autonoma;
- ✓ con nota conservata in atti l'Azienda regionale per l'Innovazione e gli Acquisti, ha autorizzato questa azienda ad effettuare procedura autonoma che dovrà essere provvista di

Determina n. 239 del 07/03/2025

Fascicolo 136/2025 Cl: 1.06.03

Proposta n. 554/2025



clausola di risoluzione anticipata vincolante in caso di attivazione di Convenzione da parte del suddetto soggetto aggregatore;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 50 del D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 del medesimo Decreto, con la modalità dell'affidamento diretto dei servizi e forniture di importo inferiore a € 140.000, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

DATO ATTO che ricorrono i presupposti legittimanti il ricorso alla procedura di affidamento diretto di cui all'art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36, nel rispetto dei principi di cui al Libro Primo Parte I e Parte II e del principio di rotazione degli affidamenti di cui all'art. 49 del medesimo decreto, tenuto conto del valore economico della fornitura da affidare di importo inferiore ad € 140.000,00 (al netto dell'IVA);

DATO ATTO della definizione di "affidamento diretto" di cui all'art. 3 dell'All.to I.1 del citato D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36, secondo cui trattasi di affidamento di un contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice;

RICHIAMATI i pareri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 753 del 12.10.2020 e n. 764 del 20.10.2020 (quest'ultimo richiamato dalla sentenza del Consiglio di Stato sez. V. 15/02/2022 n. 1108), riferiti alla disciplina transitoria di cui all'art. 1, comma 2 del DL 16.07.2020 n. 76 in deroga all'art. 36, comma 2 lett. a), del previgente D.Lgs n. 50/2016, analogamente in parte riferibili alla nuova disciplina normativa sopra citata;

DATO ATTO che ai sensi dei già menzionati pareri:

- l'affidamento diretto non presuppone una particolare motivazione, né lo svolgimento di preventive indagini di mercato;
- nel caso di affidamento diretto ai sensi delle predette disposizioni, non è neppure prescritto l'obbligo di richiedere preventivi;
- l'eventuale confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta comunque una *best practice*, sempre che non comporti una eccessiva dilazione dei tempi di affidamento;

Determina n. 239 del 07/03/2025

Fascicolo 136/2025 Cl: 1.06.03

Proposta n. 554/2025



- negli affidamenti diretti, non essendovi confronto competitivo, anche l'eventuale raffronto tra preventivi non presuppone l'utilizzo di uno specifico criterio di aggiudicazione (come confermato dalla sopra citata sentenza del Consiglio di Stato sez. V. 15/02/2022 n. 1108) essendo espressamente previsto solo per la diversa procedura negoziata senza bando, come confermato dall'art. 50 comma 4 del D.Lgs 31 marzo 2023 n. 36;
- quanto all'eventuale richiesta di preventivi ed alle relative modalità, rientra nella discrezionalità della stazione appaltante determinare le modalità attraverso cui addivenire all'individuazione del contraente diretto;

DATO ATTO quindi che, con riguardo alla procedura di affidamento diretto a cui si riferiscono i suddetti pareri ministeriali, dalla giurisprudenza e dalle disposizioni normative sopra citate, se ne desume:

- l'assenza di un obbligo di consultazione preventiva di diversi operatori economici;
- l'assenza di un obbligo di esperire una procedura competitiva per l'affidamento del contratto;
- la possibilità di effettuare una scelta discrezionale dell'operatore economico (anche nel caso di previo interpello di più operatori economici), purché in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- l'assenza dell'obbligo di definire preventivamente specifici criteri di aggiudicazione individuati tra quelli previsti dal codice degli appalti;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 48 comma 2 del D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36, in relazione alla predetta fornitura, non è accertabile l'esistenza di un interesse transfrontaliero certo, tenuto conto dell'oggetto della fornitura, del suo importo, del luogo e dei tempi di esecuzione e delle sue caratteristiche tecniche;

DATO ATTO che l'avvio della procedura per l'aggiudicazione della fornitura sopra citata risulta autorizzato nell'ambito della programmazione degli acquisti di importo inferiore a € 140.000,00, approvata con decreto n. 340 del 29/03/2024, ai sensi del Regolamento per l'affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria approvato con Delibera n. 1087 del 27 dicembre 2018;

DATO ATTO che la suddetta fornitura risulta ricompresa nella programmazione triennale acquisti 2024-2026 adottata con decreto n. 340 del 29/03/2024, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs n. 36/2023;

DATO ATTO che in data 25/10/2024 la presente ASST di Mantova ha pubblicato un Avviso di Indagine di Mercato sulla Piattaforma Sintel, per selezionare le ditte interessate ad

Determina n. 239 del 07/03/2025

Fascicolo 136/2025 CI: 1.06.03

Proposta n. 554/2025



essere invitate a presentare offerta per il successivo affidamento diretto, con il quale è stata richiesta la presentazione della documentazione tecnica;

DATO ATTO che il contraente uscente della precedente analoga fornitura rientrante nello stesso settore merceologico di quella oggetto del presente provvedimento è la Ditta Smith & Nephew Srl di Sesto San Giovanni (MI);

DATO ATTO che entro il termine del 05/11/2024 alle ore 17:00 hanno manifestato interesse ad essere invitate le seguenti ditte:

- Ditta Paul Hartman di Verona;
- Ditta Farmac-Zabban S.p.a. di Calderara di Reno (BO);
- Ditta Dealfa Srl di Milano;
- Ditta Medline International Italy Srl di Scandicci (FI);
- Ditta Solventum Italy Srl di Pioltello (MI);
- Ditta Assut Europe di Roma;
- Ditta Smith & Nephew Srl di Sesto San Giovanni (MI);

CONSIDERATO che le offerte inviate dalle ditte di cui sopra sono state inoltrate al Coordinatore della S.C. di Terapia Intensiva Anestesia e Rianimazione di Mantova, che con nota in atti, ha valutato le schede tecniche presentate dalle sopracitate Ditte come di seguito indicato:

- Ditta Paul Hartman di Verona: non idonea;
- Ditta Farmac-Zabban S.p.a. di Calderara di Reno (BO); non idonea;
- Ditta Dealfa Srl di Milano: offerta idonea;
- Ditta Medline International Italy Srl di Scandicci (FI): non idonea;
- Ditta Solventum Italy Srl di Pioltello (MI): offerta idonea;
- Ditta Assut Europe di Roma: non idonea;
- Ditta Smith & Nephew Srl di Sesto San Giovanni (MI): contraente uscente;

DATO ATTO che, sulla base delle predette valutazioni, sono state invitate a presentare offerta economica le Ditte Dealfa Srl e Solventum Italy Srl;

DATO ATTO che in data 24/02/2025 si è quindi avviata procedura, ai sensi delle disposizioni sopra citate, mediante utilizzo della Piattaforma Telematica Regionale denominata SINTEL, per la fornitura sopra citata;

DATO ATTO che entro i termini stabiliti, ossia entro il 04/03/2025 ore 17:00, hanno presentato offerta le seguenti ditte:

- Ditta Dealfa Srl di Milano per un importo di € 23.658,00 IVA 22% esclusa;

Determina n. 239 del 07/03/2025

Fascicolo 136/2025 Cl: 1.06.03

Proposta n. 554/2025



- Ditta Solventum Italy Srl di Pioltello (MI) per un importo di € 56.160,00 IVA 22% esclusa;

DATO ATTO di avere preventivamente stabilito che la fornitura sarebbe stata aggiudicata, previa verifica della conformità del prodotto offerto ai requisiti tecnici richiesti e della congruità dell'offerta economica presentata, preceduta dalla valutazione espressa insindacabilmente da questa ASST, circa l'idoneità (testata anche mediante campionatura) e la qualità del prodotto in relazione allo specifico utilizzo previsto, avendo preventivamente verificato il possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'operatore economico;

DATO ATTO che, tenuto conto di quanto sopra, l'offerta della Ditta Dealfa Srl di Milano è risultata idonea, in quanto corrispondente alle caratteristiche necessarie richieste, nonché pienamente adeguata qualitativamente all'utilizzo previsto, secondo quanto risulta dalla nota in atti del Coordinatore della Strutture Complessa di Terapia Intensiva Anestesia e Rianimazione di Mantova, oltre che congrua ed economicamente vantaggiosa, nonché in linea con gli attuali prezzi di mercato;

VERIFICATA la completezza e la regolarità della documentazione amministrativa presentata dalla suddetta ditta offerente e accertata, ai sensi dell'art. 96 del D.Lgs. n. 36/2023, la sussistenza dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94, 95 e 98 del medesimo codice;

CONSIDERATO che, con riferimento al quantitativo presunto per 36 (trentasei) mesi del prodotto, stimato dal Responsabile della struttura competente, il costo della fornitura sulla base delle condizioni offerte è determinabile in € 23.658,00 Iva 22% esclusa, così come riportato nel prospetto allegato (Allegato n.1);

RISCONTRATO che l'aggiudicazione oggetto del presente atto, a parità di consumi annui, non comporta una maggiore spesa in quanto le condizioni sono sostanzialmente corrispondenti a quelle del precedente contratto;

RITENUTO, pertanto, di approvare e di autorizzare l'acquisto presso la Ditta Dealfa Srl di Milano del prodotto sopra indicato, alle condizioni economiche offerte, sulla base del fabbisogno presunto e stimato per un periodo di 36 (trentasei) mesi, con riserva in ogni caso di recesso anticipato, in caso di eventuale aggiudicazione della medesima fornitura da parte della Azienda Centrale Regionale Acquisti o della attivazione di contratti di fornitura dello stesso prodotto per effetto di altra procedura ad evidenza pubblica espletata da questa o altra Azienda Sanitaria della Regione Lombardia a condizioni

Determina n. 239 del 07/03/2025

Fascicolo 136/2025 CI: 1.06.03

Proposta n. 554/2025



economicamente più vantaggiose alle quali la ditta aggiudicataria non dovesse acconsentire di adeguare la propria offerta;

DATO ATTO che per ragioni di urgenza ed indifferibilità, al fine di garantire l'immediata disponibilità dei prodotti necessari alla tutela della salute degli assistiti, conclusa la procedura sopra citata, potrebbe essere necessario provvedere a dare anticipatamente avvio all'esecuzione del contratto, salvi ed impregiudicati gli esiti dei controlli e delle verifiche sul possesso dei requisiti prescritti e circa l'insussistenza di cause di esclusione;

RITENUTO di autorizzare la stipula del contratto, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023;

RITENUTO di nominare, secondo quanto previsto dall'art. 114 del D.Lgs. n. 36/2023, dopo averne preventivamente verificata l'assenza di motivi di incompatibilità e di conflitto di interesse, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto la Dr.ssa Letizia Corbari, Dirigente Farmacista della Struttura Complessa di Farmacia Ospedaliera e Territoriale nonché Referente dei dispositivi medici, cui viene demandato il compito di effettuare verifiche e controlli circa la puntuale osservanza da parte della Ditta aggiudicataria di tutte le prescrizioni, disposizioni e clausole contenute nei documenti regolamentanti la fornitura di cui trattasi;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Progetto (RUP), a cui sono attribuite le funzioni di cui all'art. 15 del D.Lgs n. 36/2023, è stato individuato nel Dr. Raffaele Bonora, Dirigente della Struttura Gestione Acquisti;

TENUTO CONTO che il responsabile del procedimento **GHIDONI CLAUDIA** attesta la completezza, la regolarità e la legittimità dell'istruttoria;

DATO ATTO che il Direttore della Struttura Complessa Bilancio - Programmazione Finanziaria e Contabilità attesta la regolarità contabile e l'imputazione a Bilancio derivante dal presente provvedimento;

DETERMINA

1. di affidare la fornitura delle medicazioni di fissaggio avanzato per i cateteri vascolari, necessarie alle esigenze delle Strutture Sanitarie di questa ASST, alla Ditta Deal-fa Srl di Milano, per il periodo di 36 (trentasei) mesi dalla data del presente atto e

Determina n. 239 del 07/03/2025

Fascicolo 136/2025 CI: 1.06.03

Proposta n. 554/2025



comunque sino e non oltre il 06/03/2028, alle condizioni economiche offerte specificate in relazione al fabbisogno quantificato nel prospetto di aggiudicazione allegato (Allegato n.1);

2. di dare atto che la presente aggiudicazione comporta, per il suddetto periodo, una spesa complessiva presunta pari ad € 28.862,76 IVA 22% inclusa, riferita al Codice Identificativo di Gara (CIG) B5EFF48984, che viene conteggiata sul conto economico n. 80102550 come di seguito indicato:
 - Anno 2025 quanto a € 8.017,44 IVA 22% inclusa;
 - Anno 2026 quanto a € 9.620,92 IVA 22% inclusa
 - Anno 2027 quanto a € 9.620,92 IVA 22% inclusa;
 - Anno 2028 quanto a € 1.603,48 IVA 22% inclusa;
3. di autorizzare la stipula del contratto, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs n. 36/2023;
4. di nominare, secondo quanto previsto dall'art. 114 del D.Lgs. n. 36/2023, dopo averne preventivamente verificata l'assenza di motivi di incompatibilità e di conflitto di interesse, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto la Dr.ssa Letizia Corbari, Dirigente Farmacista della Struttura Complessa di Farmacia Ospedaliera e Territoriale nonché Referente dei dispositivi medici, cui viene demandato il compito di effettuare verifiche e controlli circa la puntuale osservanza da parte della Ditta aggiudicataria di tutte le prescrizioni, disposizioni e clausole contenute nei documenti regolamentanti la fornitura di cui trattasi;
5. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo on line sul sito istituzionale aziendale, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e dell'art. 17 della L.R. 33/2009, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL DIRIGENTE della STRUTTURA

BONORA RAFFAELE

(atto firmato digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge)